



Centro Studi Salvo d'Acquisto

onlus c.f. 97230190825

Viale Regione Siciliana n.o., n. 3414 - cap 90145 Palermo
Uffici Largo Esedra n. 3 – cap 90143 Palermo - tel. 091 6254431

D.Lgs. 04 dicembre 1997, nr. 460

Guida Associativa dei Circoli CESD (ad integrazione della delega)

La Disciplina Amministrativa

SOMMARIO

1. IL CIRCOLO NON E' UN ESERCIZIO PUBBLICO
2. ALTRE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
3. ALTRE ATTIVITÀ
4. ENPALS E AGIBILITÀ

@@@@@

1) IL CIRCOLO NON È UN ESERCIZIO PUBBLICO

L'art. 18 della Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente senza necessità d'alcuna autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale.

Il ministero dell'Interno, attribuisce con proprio decreto ad alcuni enti con finalità assistenziale come il CESD-ONLUS un ulteriore riconoscimento al quale la legge fa conseguire particolari effetti di cui tratteremo in questo capitolo.

Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, il circolo CESD può liberamente promuovere attività sportive, culturali, turistiche e ricreative in genere, oltre che quelle previste dallo statuto (Art. 2 e 4).

Per questo aspetto, si è spesso erroneamente indotti a identificare il circolo con tale attività, talvolta come un vero e proprio locale aperto al pubblico, ma non è così.

Il circolo **non è un pubblico esercizio** perché:

- svolge la propria attività in favore dei soci e dei meno abbienti;
- non ha fini di lucro;
- è un Ente non commerciale di tipo associativo il cui oggetto esclusivo o principale non è l'esercizio d'attività commerciali;

Tutto ciò consente alle associazioni aderenti al CESD di godere di una serie di agevolazioni che favoriscono l'esercizio dell'attività, (da stabilire nel futuro), di somministrazione di alimenti e bevande in deroga al piano commerciale e alla normativa che regola le attività degli esercizi pubblici.





Centro Studi Salvo d'Acquisto

onlus c.f. 97230190825

Viale Regione Siciliana n.o., n. 3414 - cap 90145 Palermo
Uffici Largo Esedra n. 3 – cap 90143 Palermo - tel. 091 6254431

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 40;

Visto il testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564; così come modificato dal decreto 5 agosto 1994, n. 534; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze, della sanità, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana il seguente regolamento:

CESD – Centro Studi Salvo D'Acquisto - ONLUS





Centro Studi Salvo d'Acquisto

onlus c.f. 97230190825

Viale Regione Siciliana n.o., n. 3414 - cap 90145 Palermo
Uffici Largo Esedra n. 3 – cap 90143 Palermo - tel. 091 6254431

La disciplina amministrativa

Articolo 1 - Oggetto e definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *testo unico delle imposte sui redditi, il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;*
- b) *legge, la legge 25 agosto 1991, n. 287.*

Articolo 2 - Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni aventi finalità assistenziali (onlus)

- 1. *Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attività socioculturali a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali,*
- 2. *Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:*
 - a) *il CESD – ONLUS con finalità assistenziali cui aderisce;*
 - b) *il tipo di attività;*
 - d) *che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;*
- 3. *Al regolamento è allegata copia semplice, non autenticata, dell'Atto costitutivo o dello Statuto.*





Centro Studi Salvo d'Acquisto

onlus c.f. 97230190825

Viale Regione Siciliana n.o., n. 3414 - cap 90145 Palermo
Uffici Largo Esedra n. 3 – cap 90143 Palermo - tel. 091 6254431

CAMBIO DEL RESPONSABILE E ALTRE VARIAZIONI

In caso di cambio del responsabile del circolo, o della persona indicata come **rappresentante**, il circolo dovrà darne tempestiva comunicazione al CESD di Palermo, allegando la dichiarazione d'appartenenza rilasciata dal CESD con l'indicazione del nominativo del nuovo responsabile. In ogni caso il Legale Rappresentante del circolo è tenuto a dare **comunicazione** al CESD di Palermo per **ogni variazione** intervenuta.

ORARIO DI APERTURA

I circoli CESD non sono vincolati all'orario fissato in via generale per l'apertura e la chiusura, né all'obbligo della chiusura settimanale. L'attività del circolo in genere che, giacché ambiente privato, non può essere sottoposto ad alcuna limitazione temporale.

DIVIETO DI FUMO NEI CIRCOLI

Gli esercizi aperti al pubblico e ai luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli alberghi e ai ristoranti, bar nonché tutti quelli adibiti ad attività ricreative e **i circoli privati di ogni tipo devono osservare la nuova normativa sul divieto di fumo ai sensi della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 entrata in vigore il 10 gennaio 2005.**

Come chiarito dalla **circolare 17 dicembre 2004** del ministero della salute recante "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti l'entrata in vigore dell'articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3" "le nuove prescrizioni ...omissis... sono applicabili e vincolanti per la generalità dei "locali chiusi" privati aperti a utenti o al pubblico, di cui al comma 1 dell'art. 51, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento..."

Il divieto di fumare vige, quindi, all'interno dei locali chiusi, a eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003.

A meno di un atto formale di delega, il responsabile circa la vigilanza si deve ritenere essere il legale rappresentante del circolo.

A lui quindi il compito di:

1. richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare; segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.
2. All'interno del circolo dovranno essere esposti cartelli che indicano il divieto di fumo.

Ricordiamo che, in caso di violazione, sono previste pesanti sanzioni a carico di quest'ultimo (da 220,00 a 2.200,00 euro) e, in misura minore, a carico del trasgressore (da 27,50 a 275,00 euro).

Ad accertare, altresì, le infrazioni saranno gli agenti della polizia municipale nonché ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.





Centro Studi Salvo d'Acquisto

onlus c.f. 97230190825

Viale Regione Siciliana n.o., n. 3414 - cap 90145 Palermo
Uffici Largo Esedra n. 3 – cap 90143 Palermo - tel. 091 6254431

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOCI

Il Codice della Privacy, D.Lgs. 196 del 30/06/2003, in vigore dal 1° gennaio 2004 prevede a carico di chi effettua "trattamento di dati" una serie di adempimenti.

I dati raccolti vengono distinti in:

- **"dato personale"**: è qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione;
- **"dati sensibili"**: sono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Nella pratica la mera richiesta di certificazioni medico-sanitarie da parte delle associazioni sportive costituisce raccolta di dati sensibili.

La raccolta dei dati, che avviene generalmente attraverso la compilazione della domanda di ammissione a socio o nel modulo di iscrizione ad una gara, rappresenta il momento iniziale in cui nascono gli obblighi a carico dell'associazione che deve informare l'interessato sui motivi, ragioni e finalità dell'acquisizione dei dati, sulle modalità di trattamento e chiedere l'eventuale consenso.

Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso.

L'art. 24 del D.Lgs. 196/2003 prevede che il consenso non è richiesto *"quando il trattamento, con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per CESD – Centro Studi Salvo D'Acquisto.*

Il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13". In altri termini non è necessario richiedere in forma scritta il consenso al socio nel caso in cui i suoi dati personali rimangono custoditi all'interno dell'associazione.

Casi in cui è obbligatorio il consenso

Il consenso è **sempre** richiesto e deve essere documentato per iscritto quando riguarda il trattamento di dati sensibili (es. dati inerenti lo stato di salute) o quando riguarda dati personali che vengono comunicati all'esterno e sono oggetto di diffusione.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

Altro adempimento da non sottovalutare è quello di predisporre il documento programmatico sulla sicurezza in cui si procede ad una analisi delle modalità con cui vengono conservati i dati raccolti e si identificano le procedure da osservare per "garantire" la loro sicurezza.

Questo documento deve essere redatto entro il 31 dicembre. Il Garante per la protezione dei dati personali ha a tal fine messo a disposizione sul sito www.garanteprivacy.it un facsimile che può essere utilizzato come schema di riferimento.





Centro Studi Salvo d'Acquisto

onlus c.f. 97230190825

Viale Regione Siciliana n.o., n. 3414 - cap 90145 Palermo
Uffici Largo Esedra n. 3 - cap 90143 Palermo - tel. 091 6254431

3) ALTRE ATTIVITÀ

LOTTERIE, TOMBOLE E PESCHE DI BENEFICENZA RIVOLTE AL PUBBLICO

L'entrata in vigore (12 aprile 2002) della nuova normativa (DPR 26 ottobre 2001 n.430) sulla disciplina "**dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali**" rivolte al pubblico, ha stabilito che i circoli e le associazioni (enti senza scopo di lucro e fini assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, ecc.) derogano al divieto generico prescritto dalla stessa legge per l'organizzazione di lotterie, tombole, riffa o pesca o banco di beneficenza e ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche **a patto che le manifestazioni siano finalizzate al finanziamento dei circoli stessi.**

• **Lotteria (o sottoscrizione a premi)**

Il Legale Rappresentante del circolo deve - con almeno trenta giorni di anticipo - inviare **comunicazione scritta** (non più, come voleva la precedente disciplina, un'autorizzazione) al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si effettua l'estrazione, allegando il Regolamento della lotteria che deve dettagliare:

- quantità e natura dei premi;
- quantità e prezzo unitario dei biglietti;
- luogo di esposizione dei premi;
- luogo e tempo dell'estrazione e della consegna dei premi ai vincitori.

Inoltre:

- deve avere dimensione locale (vendita entro la Provincia);
- deve emettere biglietti per un importo massimo di 51.645,69 euro indipendentemente dal loro valore unitario.
- i biglietti devono essere numerati progressivamente e staccati da registri a matrice.

• **Tombola**

Il Legale Rappresentante dell'Ente Organizzatore deve - con almeno trenta giorni di anticipo - inviare comunicazione scritta al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si effettuerà la tombola allegando il Regolamento che deve dettagliare:

- la specificazione dei premi e l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
- la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione - pari al valore complessivo dei premi promessi, stabilito in base al prezzo di acquisto o al loro valore normale - a favore del Comune ove si svolge la tombola, con scadenze non inferiori a tre mesi, sia in denaro, che titoli, che fidejussione bancaria/associativa.

Per ottenere la restituzione della cauzione, l'Ente Organizzatore dovrà presentare all'Incaricato del Sindaco l'attestazione dell'avvenuta consegna dei premi ai vincitori entro 30 giorni dall'estrazione. In caso contrario, la cauzione sarà incamerata dal Comune.

Inoltre tale manifestazione:

- deve avere dimensione locale (Comune ove si svolge e nei Comuni limitrofi);
- le cartelle devono essere identificabili (serie e numero progressivo), ma senza limite di numero.
- avrà un tetto massimo di monte premi di 12.911,42 euro.





Centro Studi Salvo d'Acquisto

onlus c.f. 97230190825

Viale Regione Siciliana n.o., n. 3414 - cap 90145 Palermo
Uffici Largo Esedra n. 3 – cap 90143 Palermo - tel. 091 6254431

• **Pesche o banchi di beneficenza**

Anche in questo caso, il Legale Rappresentante dell'Ente Organizzatore deve - con almeno trenta giorni di anticipo - inviare comunicazione scritta al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si effettuerà la Pesca o il Banco di beneficenza allegando il Regolamento della stessa, che deve specificare:

- il numero di biglietti che si intende emettere;
- il relativo prezzo.
- esse devono avere dimensione locali (vendita dei biglietti nel Comune di svolgimento), con il tetto dei premi non superiore a 51.645.69 euro.

• **Regole comuni alle tre manifestazioni**

- I premi ottenuti dagli enti (circoli e associazioni) anche se a titolo gratuito sono soggetti a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al 10% a carico dell'ente organizzatore;
- la vendita dei biglietti/cartelle non deve essere effettuata attraverso ruote della fortuna o sistemi analoghi;
- i premi possono essere servizi e beni mobili, escluso denaro, titoli, valori bancari e carte di credito;
- la serie e la numerazione dei biglietti/cartella devono essere indicate nella fattura dello stampatore;
- l'estrazione deve essere pubblicizzata in tutti i Comuni interessati, indicando gli estremi delle comunicazioni effettuate, il programma e la finalità della manifestazione, la serie e la numerazione dei biglietti/cartelle;
- prima dell'estrazione un Rappresentante dell'Ente Organizzatore deve ritirare tutti i biglietti/cartelle invenduti e dichiararle nulle;
- dell'estrazione e della chiusura della pesca deve essere redatto processo verbale inviato in copia al Prefetto e consegnato in copia al Rappresentante del Sindaco, che deve essere presente all'estrazione e alla chiusura della pesca.





Centro Studi Salvo d'Acquisto

onlus c.f. 97230190825

Viale Regione Siciliana n.o., n. 3414 - cap 90145 Palermo
Uffici Largo Esedra n. 3 – cap 90143 Palermo - tel. 091 6254431

ATTIVITA' DI TURISMO SOCIALE

L'attività turistica è un'attività riservata, in linea generale, solo alle agenzie di viaggi in possesso di specifiche autorizzazioni.

Tuttavia, **l'art. 7 della legge 29 marzo 2001 n. 135** "Riforma della legislazione nazionale del turismo" ha previsto che al di fuori delle agenzie **possono organizzare attività turistiche** solo le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione.

Inoltre, la cosiddetta convenzione internazionale di Bruxelles relativa al contratto di viaggio (CCV) ratificata dall'Italia con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, sancisce l'obbligatorietà della copertura assicurativa per la responsabilità civile per tutti gli organismi che operano nel turismo.

Ciò significa che quindi i circoli affiliati al CESD possono organizzare attività di turismo sociale purché i partecipanti siano soci in possesso della tessera rilasciata dal CESD di Palermo.

Da un punto di vista fiscale l'attività di turismo sociale svolta dalle associazioni viene considerata attività commerciale;

tuttavia, poiché il CESD - ONLUS è un ente che rientra tra le Associazioni le cui attività svolte sono senza fini di lucro, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 460 del 4.12.1997, e con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno, i sodalizi ad esso affiliati godono per tale attività di un particolare regime di favore. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, in questo caso, può essere considerata fiscalmente irrilevante se nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 148 (ex art. 111) del TUIR, a cui si rimanda nella parte fiscale.

ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

L'esercizio di spettacoli e d'intrattenimenti nei circoli **riservati ai soli soci**, secondo una costante giurisprudenza, deve essere considerato come espressione della libertà d'associazione e, pertanto, sottratto alla disciplina dell'art. 68 del TULPS che assoggetta a licenza l'organizzazione di spettacoli nell'esercizio di un'attività imprenditoriale.

Ai circoli è data la possibilità, pertanto, di svolgere tali attività senza doversi dotare d'autorizzazione di PS e con il semplice rispetto delle norme sull'agibilità.

È necessario richiedere il "certificato di prevenzione e incendi".

L'effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati **anche a non soci**, oltre a prevedere il rispetto di norme fiscali e previdenziali, quali ad esempio quelle che concernono il pagamento dei diritti d'autore SIAE e degli oneri previdenziali e assistenziali ENPALS, è subordinato alle prescrizioni previste per lo svolgimento in pubblico di tali attività.





Centro Studi Salvo d'Acquisto

onlus c.f. 97230190825

Viale Regione Siciliana n.o., n. 3414 - cap 90145 Palermo
Uffici Largo Esedra n. 3 – cap 90143 Palermo - tel. 091 6254431

4) ENPALS E AGIBILITA'

L'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) è l'ente che dal 1947 ha il compito di "tutelare" ai fini pensionistici i lavoratori dello spettacolo (attori, ballerini, cantanti, ecc.).

L'AGIBILITA' è una certificazione **obbligatoria** che tutti gli operatori dello spettacolo (fra cui i circoli quando si avvalgono dell'opera di artisti per le attività di spettacolo ed intrattenimento) devono richiedere all'ENPALS, indipendentemente dal fatto che le prestazioni artistiche siano retribuite o meno.

FACILITAZIONI PER I CIRCOLI

L'attività svolta all'interno dei circoli è agevolata da alcune disposizioni che facilitano il rilascio del certificato.

E', infatti, ammesso il rilascio del **certificato di agibilità a titolo gratuito**, quando esso sia vincolato ad un singolo evento, a condizione che:

- la manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico;
- gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, vengano interamente destinati alle predette finalità.

In queste occasioni i lavoratori dello spettacolo dovranno attestare, sotto propria responsabilità, di non aver ricevuto alcun compenso per la prestazione svolta, così come l'organizzatore (il circolo) dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la natura benefica, sociale o solidaristica della manifestazione in oggetto, nonché la totale assenza di qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a piè di lista, per le prestazioni artistiche svolte dai lavoratori impegnati.

Non è richiesto, invece, il possesso del certificato di agibilità per lo svolgimento di manifestazioni con riferimento a:

- saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati dai frequentanti corsi didattici;
- manifestazioni organizzate a fini socio-educativi;

quando le stesse siano organizzate da associazioni senza fini di lucro ai sensi e per gli effetti DEL d. Lgs. n. 460 del 4.12.1997 (esempio: i circoli CESD);

CHI RILASCIAM IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Il rilascio del certificato di agibilità è a cura dell'ENPALS.

La richiesta può essere presentata anche allo sportello SIAE utilizzando l' apposito modello 032/U che provvederà a trasmetterlo alla Sede Compartimentale dell'ENPALS competente per territorio.

Qualora quest'ultima non si esprima negativamente entro il termine di 30 giorni dal rilascio della ricevuta da parte dell'operatore SIAE, il modello 032/U, timbrato e sottoscritto dal responsabile SIAE, assume valore di certificato di agibilità.





Centro Studi Salvo d'Acquisto

onlus c.f. 97230190825

Viale Regione Siciliana n.o., n. 3414 - cap 90145 Palermo
Uffici Largo Esedra n. 3 – cap 90143 Palermo - tel. 091 6254431

VALIDITA' DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'

Si ribadisce che, in ogni caso, il certificato di agibilità deve essere rilasciato esclusivamente in relazione ad uno specifico evento o ad una serie di eventi, per il cui svolgimento lo stesso è richiesto, previa puntuale indicazione dei contenuti prescritto dalla legge.

Non è, quindi, in nessun caso consentito il rilascio di certificati di agibilità per periodi di tempo c.d. "aperti", a prescindere dalla durata più o meno ampia degli stessi.

Per le tutte le altre attività si rinvia alle norme di legge che ne regolano lo svolgimento nonché allo statuto del CESD di Palermo approvato in data 6 settembre 2008, che si allega in copia semplice.

Palermo 5 aprile 2009 – approvato dall'assemblea dei soci a maggioranza semplice.

IL DIRETTORE
Calogero dr. Di Carlo

IL PRESIDENTE
Antonio dr. Rizzo

